## Ordinanza di messa in sicurezza e bonifica di un Sito di interesse nazionale

T.A.R. Basilicata, Sez. I 14 febbraio 2024, n. 83 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Fallimento Step One S.r.l. (avv. Bencivenga) c. Provincia di Potenza (avv. Luglio) ed a.

Ambiente - Sito di interesse nazionale - Ordinanza di messa in sicurezza e bonifica del sito - Responsabili dell'inquinamento - Curatela fallimentare.

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

Con D.M. n. 468/2001 è stato istituito il sito di bonifica di interesse nazionale "Tito", relativo alla zona industriale del Comune di Tito, per l'inquinamento propagatosi dallo stabilimento ex Liquichimica, abbandonato negli anni 70. Con successivo D.M. dell'8.7.2002 è stato perimetrato il predetto sito di bonifica di interesse nazionale "Tito".

Con nota del 17.1.2005 la Daramic S.r.l. comunicava al Ministero dell'Ambiente che il terreno e la falda sottostante del proprio stabilimento, sito nel perimetro del predetto sito di bonifica di interesse nazionale, erano pesantemente contaminati da tricloroetilene, tricloroetano, dicloroetilene, bromodiclorometano, cloroformio, bromoformio, cloruro di vinile monomero, esaclorobutadene, tetracloroetilene, organoclorurati e idrocarburi: più precisamente, con riferimento alle acque di falda i piezometri avevano rilevato alla profondità da 10 m. a 26 m. valori elevatissimi di tricloroetilene e di cloruro di vinile di gran lunga superiori a quelli massimi consentiti anche al confine dell'area di pertinenza del predetto stabilimento Daramic.

Con Relazione del 14.2.2005 la società incaricata dalla Daramic S.r.l. faceva presente che il predetto inquinamento era stato causato dallo sversamento dai serbatoi di circa 15 tonnellate di sostanze su un'area non pavimentata.

In data 19.10.2005 veniva accertata la propagazione dell'inquinamento all'esterno dello stabilimento industriale della Daramic S.r.l., la quale nell'anno 2008 interrompeva la produzione ed in data 9.3.2010 cambiava la denominazione in Step One S.r.l..

La Polizia Provinciale con Relazione del 20.2.2021 ha attestato la presenza presso lo stabilimento industriale della Step One S.r.l. (ex Daramic S.r.l.) di rifiuti interrati e la contaminazione delle matrici ambientali e la loro propagazione al di fuori del predetto stabilimento.

Pertanto, con Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 17666 del 31.5.2021 il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza diffidava, nella qualità di responsabili del suddetto inquinamento, oltre alla Daramic Holding S.a.s. (con sede in Francia) e la Tecnologia Ricerca Energia S.r.l., in quanto responsabili "in parte" all'epoca degli eventi dell'attività, che aveva causato l'inquinamento del terreno foglio n. 14, particella n. 72, dello stabilimento industriale ex Daramic, sito all'interno della Zona Industriale del Comune di Tito, poi propagatosi ai terreni confinanti, anche la Curatela del Fallimento (dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Potenza con Sentenza n. 1 del 14.1.2016) della Step One S.r.l., nella qualità di detentrice del predetto stabilimento industriale, a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito contaminato.

Tale Ordinanza prot. n. 17666 del 31.5.2021 è stata impugnata dal Fallimento Step One S.r.l. con Ric. n. 403/2021, che è stato respinto da questo Tribunale con Sentenza n. 208 del 22.3.2022, passata in giudicato, in quanto non appellata (la predetta Ordinanza prot. n. 17666 del 31.5.2021 è stata impugnata anche dalla Daramic Holding S.a.s. con Ric. n. 472/2021, anch'esso respinto da questo TAR con la Sentenza n. 207 del 22.3.2022, anch'essa passata in giudicato, perché non appellata).

Successivamente, con Ordinanza ex art. 244, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006 prot. n. 20714 del 12.6.2023, avente ad oggetto "Artt. 244, 245 e 252 D.Lg.vo n. 152/2006, Sito di Interesse Nazionale di "Tito", Lotto produttivo della Metaltecno S.r.l.", il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza ha diffidato, oltre alla Daramic Holding S.a.s. (con sede in Francia) e la Tecnologia Ricerca Energia S.r.l., in quanto responsabili "in parte" all'epoca degli eventi dell'attività, che aveva causato l'inquinamento del terreno foglio n. 14, particella n. 72, dello stabilimento industriale ex Daramic, sito all'interno della Zona Industriale del Comune di Tito, poi propagatosi ai terreni confinanti, anche la Curatela del Fallimento (dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Potenza con Sentenza n. 1 del 14.1.2016) della Step One S.r.l., nella qualità di detentrice del predetto stabilimento industriale, a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito della Metaltecno S.r.l., in quanto l'inquinamento si era esteso dallo stabilimento ex Daramic all'adiacente stabilimento della Metaltecno S.r.l., specificando che la predetta Metaltecno S.r.l. aveva la facoltà di procedere alle attività di messa in sicurezza, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili "diffidati".

Il Fallimento della Step One S.r.l. con il presente ricorso, notificato l'11.9.2023 e depositato il 25.9.2023, ha impugnato la predetta Ordinanza prot. n. 20714 del 12.6.2023, deducendo:



- 1) la violazione degli artt. 42, comma 3, e 104 ter, comma 8, R.D. n. 267/1942, attesochè: A) il Presidente del Tribunale Fallimentare di Potenza con Decreto del 13.4.2023 aveva nominato il Sindaco di Tito sequestratario dello stabilimento industriale di cui è causa, in quanto il Curatore Speciale della ricorrente Step One S.r.l., nominato dal Giudice Delegato con Decreto del 23.11.2022 dopo la morte e non sostituzione (da parte del socio unico) dell'amministratore unico e legale rappresentante della Step One S.r.l., tenuto pure conto del suddetto provvedimento del Giudice Delegato dell'8.3.2022, di autorizzazione alla rinuncia della liquidazione dello stabilimento industriale in questione, aveva evidenziato che la "sua limitata funzione, unita alla delicatezza, complessità e rilevanza economica degli interessi legati alla custodia del bene, non gli consente di assumerne la detenzione"; B) in data 10.5.2023 la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza aveva sequestrato lo stabilimento industriale di cui è causa, nominando custode giudiziario il Sindaco di Tito; C) in data 27.7.2023 era stato redatto il verbale di consegna dello stabilimento industriale di cui è causa al Sindaco di Tito; D) pertanto, il Fallimento ricorrente non poteva più essere qualificato come detentore dello stabilimento industriale in questione;
- 2) l'errata applicazione degli artt. 244, 245, 250, 252 e 253 D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto: A) non può imputarsi alla Curatela fallimentare alcuna responsabilità per l'inquinamento del sito; B) l'applicazione del principio "chi inquina paga" sarebbe stata garantita dall'art. 253, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale norma prevede che le spese sostenute per la bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 2748, comma 2, c.c., che può essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Potenza, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comune di Tito e la Metaltecno S.r.l., sostenendo l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza Pubblica del 7.2.2024 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato, per le stesse ragioni, già indicate nella suddetta Sentenza di questo Tribunale n. 208 del 22.3.2022, con la quale è stato applicato analogicamente l'orientamento della Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 26.1.2021 in materia di Ordinanze ex art. 192 D.Lg.vo n. 152/2006, statuendo che:

- 1) pur tenendo conto del provvedimento del Giudice Delegato dell'8.3.2022, con il quale il Curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, R.D. n. 267/1942, come modificato dal D.Lg.vo n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), era stato autorizzato a rinunciare alla liquidazione dello stabilito industriale, sito sul terreno della Zona Industriale del Comune di Tito foglio n. 14, particella n. 72, rimettendolo nella disponibilità del debitore (cd. derelizione), con l'obbligo di comunicare tale abbandono agli Enti Pubblici competenti per la bonifica, in quanto "il costo della bonifica era superiore al possibile realizzo del bene bonificato", era stato rilevato che non risultava "l'effettiva espunzione dall'inventario fallimentare" del predetto immobile;
- 2) il Fallimento della Step One S.r.l. doveva essere "considerato legittimato passivo dell'Ordinanza impugnata, alla luce dei principi di prevenzione e di responsabilità che permeano, in generale, la disciplina ambientale ed in considerazione della comune ratio di evitare che dal Fallimento discendano ricadute sulla finanza pubblica con un corrispondente vantaggio patrimoniale dei creditori della società fallita e sostanzialmente di questa";
- 3) poiché l'inquinamento costituisce un'esternalità negativa della produzione, "appare giustificato e coerente che i costi derivanti da tale esternalità ricadano sulla massa dei creditori, che beneficiano della ripartizione degli eventuali utili del Fallimento":
- 4) "la bonifica dei terreni, di cui si acquisisce la detenzione per effetto dell'inventario fallimentare, prescinde dall'accertamento dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta ed il danno constatato";
- 5) "l'onerosità degli interventi di ripristino ambientale non è qualificabile come una condizione ostativa alla legittimazione passiva del Curatore fallimentare, essendo evidente che l'eventuale incapienza dei fondi a ciò necessari costituisce un'evenienza di mero fatto, legittimante l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui agli artt. 244, comma 4, e 250 D.Lg.vo n. 152/2006".

Va confermata l'infondatezza del gravame, anche tenendo conto dei provvedimenti del Presidente del Tribunale Fallimentare di Potenza del 13.4.2023 e della Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza del 10.5.2023, di nomina del Sindaco di Tito sequestratario dello stabilimento industriale di cui è causa, e prescindendo dalla circostanza che il verbale di consegna dello stabilimento industriale di cui è causa al Sindaco di Tito del 27.7.2023 era stato redatto in una data successiva all'emanazione dell'impugnata Ordinanza prot. n. 20714 del 12.6.2023, in quanto va rilevato che la Giurisprudenza (cfr. C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 1763 del 14.3.2022, n. 814 del 7.2.2022, nn. 4383 e 4384 dell'8.6.2021; TAR Bari Sez. I Sentenze n. 645 del 17.4.2023 e n. 630 del 14.4.2023; TAR Marche Sent. n. 221 dell'8.4.2023), successiva alla citata Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 26.1.2021, ha precisato che gli atti di dismissione, adottati ai sensi degli artt. 42, comma 3, e 104 ter, comma 8, R.D. n. 267/1942, vanno qualificati come atti privatistici, che non liberano la Curatela fallimentare dalle responsabilità di diritto pubblico per i danni e/o i pericoli all'ambiente, specificando che, seguendo la tesi contraria, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in contraddizione con il principio "chi inquina paga".

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.



(Omissis)

